

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2118

## PROPOSTA DI LEGGE

### d'iniziativa dei Deputati **ROSSI PAOLO** e **RIVERA**

*Annunziata il 2 agosto 1951*

#### Istituzione presso le Università e gli Istituti superiori di un ruolo speciale transitorio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ha istituito ruoli speciali transitori per la sistemazione del personale di ruolo in servizio nelle Amministrazioni dello Stato. La disposizione non si applica ai professori incaricati nelle Università.

La presente proposta di legge si prefigge un duplice scopo: a) riparare a una evidente ingiustizia nei confronti di una categoria di docenti che hanno dedicato lunghi anni di attività alla ricerca scientifica e all'insegnamento ufficiale universitario, superando difficili prove concorsuali e dimostrando indubbia capacità scientifica e didattica; b) assicurare, nell'esclusivo interesse degli studi, la stabilità di taluni insegnamenti che si sogliono coprire con incarichi rinnovati anno per anno.

La proposta si riferisce a coloro che, avendo conseguito in un concorso per cattedra universitaria un giudizio di maturità scientifica e didattica, abbiano tenuto per non meno di dieci anni un incarico d'insegnamento nella materia nella quale sono stati dichiarati maturi, o in materia strettamente affine. Sono tuttavia ammessi alla nomina nei ruoli speciali transitori, di cui alla presente proposta di legge, quei liberi docenti che, avendo esplicito un incarico d'insegnamento per non meno di dodici anni, si sono trovati nella impossibilità di conseguire un giudizio di maturità scientifica e didattica perché entro tale periodo non sono stati banditi concorsi nella materia insegnata o affine.

Con ciò è evidente che questa proposta di legge si mantiene in limiti assai rigorosi, perché intende che conseguano la sistemazione soltanto gli incaricati che attraverso prove severe hanno dimostrato di avere attitudini alla ricerca scientifica, e attraverso lunghi anni d'insegnamento, annualmente confermato, hanno dimostrato di avere attitudine all'insegnamento e di godere la fiducia delle facoltà.

La sistemazione che si propone consiste nel conferire agli incaricati forniti degli indicati requisiti il grado VII e nella possibilità ad essi consentita di ottenere la promozione al grado VI in seguito ad apposito giudizio di idoneità. In tal modo si offre loro la sicurezza della stabilità e del trattamento di quiescenza e, nel contempo, lo stimolo e l'incitamento a proseguire negli studi e nella ricerca scientifica.

Il provvedimento proposto non menoma la libertà o l'autonomia delle facoltà o scuole, perché prevede la possibilità della nomina anche presso facoltà o scuole diverse da quelle in cui l'incaricato presta o ha prestato servizio, e del trasferimento ad altro insegnamento o da una facoltà o scuola ad altra facoltà o scuola con gli stessi criteri in vigore per i titolari.

Né può dar luogo ad abusi, perché è espressamente stabilito che i professori di ruolo speciale transitorio non godono delle prerogative accademiche, delle quali potranno fruire solamente superando regolare concorso, nel qual caso sembra equo che sia valutato agli effetti della carriera il servizio prestato nel ruolo transitorio.

Il provvedimento giova alle università, alle quali assicura stabilmente un personale provetto ed idoneo che ha prestato un lungo periodo di servizio ben qualificato.

L'onere finanziario che ne deriverà al bilancio dello Stato non deve costituire ostacolo, perché sarà contenuto entro limiti assai ristretti, essendo esiguo il numero degli incaricati che potranno ottenere la nomina e lieve la diffe-

renza tra gli assegni di grado VIII che ora percepiscono e quegli di grado VII che percepiranno in seguito alla nomina nel ruolo transitorio.

La proposta avendo carattere straordinario e transitorio, non pregiudica affatto la definitiva sistemazione dei professori e degli incaricati universitari, alla quale dovrà provvedere la riforma scolastica in elaborazione.

---

## PROPOSTA DI LEGGE

### ART. 1.

Presso ogni Università o Istituto superiore, è istituito il ruolo speciale transitorio.

### ART. 2.

Il numero dei posti di ruolo speciale transitorio è fissato per ogni università o Istituto superiore con decreto del Ministro della pubblica istruzione.

La determinazione è fatta separatamente per ogni Facoltà, o scuola in ragione di un posto ogni tre insegnamenti ufficiali impartiti nella Facoltà in eccedenza rispetto al numero dei posti di ruolo ordinari attribuiti alla stessa.

### ART. 3.

Possono essere nominati professori di ruolo speciale transitorio gli incaricati che, all'entrata in vigore della presente legge, abbiano non meno di dieci anni d'insegnamento universitario ed abbiano ottenuto una dichiarazione di maturità in concorsi per cattedra universitaria nella materia insegnata o in materia affine.

È ammessa tuttavia la nomina nei ruoli transitori di quei liberi docenti che, avendo tenuto un incarico d'insegnamento universitario per non meno di 12 anni, si sono trovati nella impossibilità di conseguire la maturità perché nello stesso periodo non sono stati banditi concorsi universitari della materia insegnata od affine.

### ART. 4.

La Facoltà o Scuola provvede alla nomina, che è definitivamente confermata dal Ministero, previa constatazione della esistenza delle condizioni stabilite dall'articolo precedente.

## DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

La nomina ha effetto dal primo novembre dell'anno accademico a quello in cui è disposta.

## ART. 5.

La nomina in ruolo speciale transitorio può aver luogo fino a tre anni dopo la cessazione dell'incarico dell'insegnamento.

L'incaricato può essere nominato anche presso una Facoltà o Scuola diversa da quella in cui presta o ha prestato servizio.

## ART. 6.

Il professore di ruolo speciale transitorio può essere trasferito da una facoltà o scuola ad altra facoltà o scuola, o da un insegnamento ad altro insegnamento con le stesse modalità in vigore per i professori titolari.

Qualora la facoltà intenda coprire con chiamata di un professore di ruolo un insegnamento affidato ad un professore di ruolo speciale transitorio, provvede a destinare quest'ultimo all'insegnamento di una materia affine, ove non ritenga preferibile procedere a sdoppiamento della cattedra per meglio soddisfare le esigenze degli studi.

## ART. 7.

Al professore di ruolo speciale transitorio è conferito il grado VII, gruppo A, della carriera degli impiegati statali, ed egli gode di tutti i diritti connessi a tale grado, ivi compreso il trattamento di quiescenza.

Gli anni di servizio da incaricati prestati anteriormente alla nomina, possono essere riscattati agli effetti della pensione.

Il professore nominato nel ruolo speciale transitorio che, al momento della nomina, goda quale dipendente dello Stato di un trattamento economico più favorevole, conserva *ad personam* il maggiore assegno, che è utile anche agli effetti della pensione.

## ART. 8.

Dopo tre anni di permanenza al grado VII il professore di ruolo speciale transitorio è promosso al grado VI.

Per i professori nelle condizioni previste dall'ultimo comma dell'articolo 2 il passaggio al grado VI è condizionato al parere favorevole di una commissione nominata nel modo previsto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.

ART. 9.

I professori di ruolo speciale transitorio non godono delle prerogative accademiche dei professori titolari, e possono essere promossi straordinari solo dopo essere stati compresi in una terna di un concorso a cattedre universitarie.

In tal caso il servizio prestato nel ruolo speciale transitorio è valutato agli effetti della carriera, dopo la promozione ad ordinario.

È conservato *ad personam* al professore di ruolo speciale transitorio vincitore di concorso il migliore trattamento eventualmente acquisito.

ART. 10.

Il Ministro del Tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni al bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.

ART. 11.

È abrogata ogni disposizione contraria alla presente legge.